

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "SPORT CLUB DILETTANTISTICA PROGRESSO"

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata "Sport Club Dilettantistica Progresso", con sede in Castel Maggiore (BO) Via Lirone 44 fondata nel 1919; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette e/o differite.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e/o ad altri Enti di promozione sportiva, dei quali riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Può essere deciso lo scioglimento dell'Associazione Sportiva qualora i 3/4 dei soci, riuniti in assemblea straordinaria deliberino in tal senso.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

L'associazione ha per oggetto l'esercizio di attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere, attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare, tornei nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della F.I.G.C. e dei suoi ORGANI, la divulgazione dello sport dilettantistico, come elemento di educazione sociale, culturale e fisica, la corretta formazione fisica e psichica dei ragazzi e la successiva introduzione alle varie discipline sportive.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) diffondere la pratica nei diversi campi sportivi;
- b) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione dei giovani;
- c) promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede;
- d) promuovere iniziative ricreative, culturali e turistiche ad intero beneficio della popolazione;
- e) sollecitare e favorire la costruzione e gestione di palestre, piscine, campi da calcio ed altri impianti sportivi, istituire centri di avviamento allo sport, organizzare tornei e singole manifestazioni sportive, partecipare a campionati, svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali, compreso qualsiasi attività commerciale (es. Bar all'interno dello Stadio).

L'associazione potrà pertanto accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale, sempre ed esclusivamente quale attività accessoria.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi ed altri beni, che non siano immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 - Colori Sociali

I colori sociali dell'associazione sportiva sono Rosso - Blu.

Qualora sia nell'interesse dell'Associazione Sportiva, potranno di volta in volta, essere autorizzate applicazioni di scritte pubblicitarie di eventuali sponsorizzatori.

Art. 6 - Requisiti dei Soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici.

Potranno inoltre essere soci dell'associazione, associazioni, società e circoli senza scopo di lucro o economico. Potranno, infine essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari.

Le modalità di iscrizione all'associazione sono previste nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

Art. 7 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dall'1 luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, dopo il pagamento della quota associativa e la relativa iscrizione nel libro soci. Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto:

- di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
- a discutere e approvare i preventivi e i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletto membro degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti:

- al pagamento della quota associativa annuale così come fissata dall'Assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da presentarsi al Consiglio Direttivo e che si intendono operanti all'atto della delibera del Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere

ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono :

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 11 - Partecipazioni all'Assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata, indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante avviso di convocazione contenente gli argomenti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, dell'ora e del giorno esposto presso la sede sociale.

Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 14 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) approvazione dei piani annuali di settore, che debbono essere presentati dalle eventuali Sezioni Sportive di specialità;
- g) deliberare l'ammissione di nuove discipline sportive;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria

- i) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- l) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- m) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva dell'associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) di nominare il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- l) di redigere l'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 25 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 sedute consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano i 2/3 dei consiglieri.

Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

PRESIDENTE

Art. 19 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria e permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 20 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, il Consiglio Direttivo convoca immediatamente l'assemblea dei soci per sostituire il Presidente.

SEGRETARIO E UFFICI SEGRETERIA

Art. 21 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio.

Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 22- Tesoriere dell'Associazione

Al tesoriere è demandato il compito di tesoreria nonché la predisposizione del Bilancio consuntivo e preventivo in collaborazione con il Segretario.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 23- Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 24- Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite :

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- e) da contributi del CONI, della F.I.G.C., da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi;

- h) delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 25- Destinazione del patrimonio sociale

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26- Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 27- Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli Aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al Patrimonio Sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 28- Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia l'1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo.

I bilanci stessi debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al segretario e al tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 29- Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30- Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 31- Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Approvato in Assemblea straordinaria dei soci in data 16 Dicembre 2010

Il Presidente

Il Segretario
